

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

E' costituita tra i sottoscritti l'associazione denominata "The Art of Nets, abbreviata in T.A.N." avente sede in Milano, Via San Vito, 18 – 20123

L'associazione è retta dallo Statuto che viene inserito in calce alla presente scrittura formandone parte integrante e sostanziale;

Lo scopo della associazione, meglio definito nello Statuto di cui sopra, è quello di promuovere in tutte le forme possibili la cultura dell'arte contemporanea in tutti i suoi aspetti: installazioni artistiche temporanee e permanenti atte a promuovere la riqualificazione urbana, mostre fotografiche, partecipazione a bandi e a concorsi legati a iniziative di carattere culturale e sociale in Europa e nel mondo;

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE “_The Art Of Nets_”

ART. 1: DENOMINAZIONE

L' "Associazione _The Art of Nets” è costituita con atto di costituzione redatto per scrittura privata in data 23 settembre 2019, di cui il presente statuto è parte integrante.

ART. 2: FINALITA'

L'Associazione è senza fini di lucro e ha come scopo la promozione della cultura e dell'arte.

In particolare:

- a) tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico e rigenerazione urbana;
- b) sollecitare e favorire la partecipazione a bandi, residenze artistiche, fiere, concorsi atti a promuovere la ricerca e la realizzazione dei progetti artistici a livello locale e internazionale;
- c) promozione dell'attività culturale tramite incontri, workshop con scuole, università, Enti e Istituzioni (Comuni, Regioni, Unione Europea, etc...);
- d) pubblicazione di cataloghi di mostre o libri a stampa o telematici;
- e) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- f) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- g) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: partecipazione a bandi europei, residenze artistiche nazionali e internazionali, concorsi di ricerca;
- i) accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- j) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà utilizzare le rendite del suo patrimonio e porre in essere attività commerciali, coerenti con le finalità istituzionali, in via strettamente strumentale ed accessoria.

ART. 3: SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, Via San Vito, 18 – 20123

ART. 4: PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dagli apporti in denaro o in natura effettuati dai fondatori.

Oltre che dalle quote associative, il patrimonio può essere aumentato da:

I. proventi di ricerche, divulgazione e stampa del materiale dell'archivio esistente;

II. proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, dalla pubblicazione di cataloghi ed opere editoriali curate dall'Associazione o effettuate sotto l'egida di questa;

III. oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni di quanti intendono contribuire al potenziamento dell'Associazione;

IV. rimborsi risultanti da convenzioni, rendite dei beni mobili o immobili pervenuti in qualsiasi modo all'Associazione;

V. contributi di coloro che sostengono le attività e gli scopi dell'Associazione;

VI. entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentalmente intraprese;

VII. apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, anche per gli effetti di cui al D.Lgs. 460/1997.

ART.5: SOCI

Dell'Associazione possono fare parte persone fisiche e giuridiche, sia italiane che straniere, che aderiranno su invito del Consiglio direttivo o che saranno ammessi a seguito di loro richiesta, e purché siano presentati da almeno due soci fondatori.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e, pertanto, la partecipazione all'associazione non viene trasmessa agli eredi.

I soci si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che, ottenuta l'ammissione all'associazione e condividendone gli scopi, si impegnano alla loro realizzazione nel rispetto del presente statuto e del regolamento e che corrisponderanno annualmente le quote associative.

I soci ordinari tenuti a versare una quota annuale di partecipazione pari a € 50. Tale importo potrà essere rideterminato anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annua di importo almeno doppio di quello previsto dai soci ordinari se persone fisiche, o almeno triplo in caso di enti e società.

Sono soci onorari le persone fisiche oppure i rappresentanti di enti e Istituti che per il loro ruolo istituzionale o per aver conseguito particolari meriti su scala nazionale o internazionale nel campo delle ricerche e degli studi inerenti agli scopi dell'Associazione, possono dare con la loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli stessi. La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni e potrà essere riconfermata; decade, per i rappresentanti istituzionali, al termine del loro mandato. I soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote annuali.

Tutti i soci hanno uguali diritti di partecipare all'attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di accedere, alle condizioni fissate dal Regolamento, ai materiali conservati presso di essa.

La qualità di socio viene meno per:

- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica, associazione o istituzione;
- mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui essa si riferisce,
- limitatamente ai soci sostenitori, quando sia venuto meno il contributo costituente il presupposto della qualifica stessa; il socio sostenitore può comunque diventare socio ordinario, pagando la quota prevista;
- dimissioni volontarie;
- deliberazione dell'Assemblea, nel caso che il socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'Associazione

ART. 6: ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO DIRETTIVO;
- il PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE;
- l'eventuale COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI o REVISORE UNICO.
- l'eventuale COMITATO TECNICO nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- l'eventuale COMITATO dei GARANTI nominato dal Consiglio di Amministrazione.

- il SEGRETARIO TESORIERE.
-

ART.7: ASSEMBLEA DEI SOCI E SUO FUNZIONAMENTO

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche via fax o tramite posta elettronica, diretta a ciascun socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ogni volta che intervenga domanda motivata formata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del

Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove dovuta.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 codice civile.

ART. 8: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che può variare da 3 a 5, che restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per un numero illimitato di volte.

I primi componenti il Consiglio sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione. I successivi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Qualora uno o più dei Consiglieri venga a cessare dalla carica la nomina in sua sostituzione verrà effettuata da parte degli altri componenti rimasti a maggioranza semplice.

Qualora vengano meno tutti i Consiglieri la nomina del nuovo Consiglio spetterà all'Assemblea.

Oltre che per il decorso del termine, la cessazione dalla carica potrà avvenire per le seguenti cause:

- incapacità, interdizione o inabilitazione sopravvenute;
- condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

ART. 9: CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e, comunque, straordinariamente ogni volta che il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte della maggioranza dei suoi componenti, da due componenti del collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito ai consiglieri e ai revisori dei conti almeno dieci giorni prima della data fissata, anche via fax o tramite posta elettronica. In caso di urgenza l'invito può essere fatto tramite telegramma o fax almeno due giorni prima.

Le adunanze sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

La votazione avviene con voto palese e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

ART. 10: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso quello di amministrare il patrimonio, assumere eventuale personale, gestire le entrate di ogni genere, ripartire le risorse tra le diverse attività in conformità agli scopi stabiliti dal presente Statuto.

Esso determina come realizzare questi scopi ed in particolare:

- elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- delinea un piano annuale o pluriennale di attività dell'Associazione;
- istituisce eventuali premi e borse di studio nel campo delle arti figurative;
- ha la facoltà di dar vita al Comitato dei Garanti nominandone i componenti;
- ha la facoltà di dar vita al Comitato Tecnico nominandone i componenti;
- provvede all'organizzazione interna, approvando, qualora lo ritenga necessario, un regolamento che fissi le regole della stessa;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;

Delibera, inoltre su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare tutte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, esclusa l'approvazione dei bilanci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare figure tecniche destinate allo sviluppo di particolari progetti o dedicati alla promozione dell'attività dell'associazione, come curatori storico-scientifici, responsabili *special projects*, ecc.

ART. 11: PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal e nell'ambito del Consiglio ogni tre anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio e lo presiede, propone le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessaria, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. La firma sul verbale del Vicepresidente funge da attestazione dell'impedimento del Presidente.

ART. 12: ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti – se istituito - è composto da tre membri nominati dal Consiglio, da scegliersi tra gli iscritti al registro nazionale dei Revisori Legali.

In alternativa potrà essere nominato un Unico Revisore dei conti scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei Revisori Legali.

Nel caso di nomina di un Collegio il Collegio stesso designa, nel suo ambito, il Presidente.

Non possono essere eletti alla carica di revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- coloro che sono legati all'ente da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- l'incapace, l'interdetto e l'inabilitato;

- che abbia subito condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

E' altresì motivo di decadenza dalla carica l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.

In caso di decadenza o di cessazione dalla carica di uno o entrambi i suoi membri alla sostituzione deve provvedere il Consiglio.

All'Organo di Revisione dei Conti deve essere sottoposto il bilancio, sia preventivo, sia consuntivo, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio convocato per l'approvazione dello stesso.

Il parere del Revisore, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere formalizzato in una relazione scritta.

Il Revisore controlla altresì l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

A tal fine i Revisori potranno in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 13: COMITATO DEI GARANTI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato dei Garanti composto da uno a più membri fino ad un massimo di tre.

I suoi componenti verranno prescelti tra personalità prestigiose nel settore della cultura, al fine di conferire autorevolezza ai programmi deliberati per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato dei Garanti vigilerà sulla conformità delle iniziative alle finalità dell'Associazione e sull'effettivo valore culturale e scientifico delle attività poste in essere.

In caso di giudizio negativo il Comitato segnalerà per iscritto la propria opinione ai membri del Consiglio indicandone le ragioni.

I membri resteranno in carica fino alle loro dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca potrà avvenire *ad nutum*, mediante comunicazione scritta all'interessato, senza obbligo di specificazione dei motivi.

ART. 14: COMITATO TECNICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico composto al massimo da cinque membri scelti tra persone che abbiano conoscenze nella materia.

ART. 15: VERBALI

I verbali del Consiglio di Amministrazione debbono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 16: SEGRETARIO TESORIERE

L'Associazione ha un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio di Amministrazione e la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Al Segretario Tesoriere è attribuita la funzione di attendere alla contabilità, alla corrispondenza, alla tenuta dei libri contabili e

dei verbali, ai rapporti con il pubblico, ai pagamenti alle riscossioni e a quanto altro è richiesto per il buono e sollecito andamento dei lavori dell'Associazione, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti e del Comitato Tecnico.

In rapporto alle disponibilità economiche può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione un compenso per il Segretario che tenga conto dell'impegno di lavoro richiesto.

ART. 17: COMPENSI

Tutte le cariche di cui sopra, ad eccezione di quanto previsto per il Segretario e ad eccezione dei compensi professionali relativi all'attività di Revisione dei Conti, sono gratuite, salvo diversa determinazione dell'Assemblea e/o dell'Organo Amministrativo, e salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 18: BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 di dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro 120 giorni dal termine dell'esercizio; il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione redatta dall'Organo di Revisione dei Conti, se istituito.

ART. 19: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non ha scopo di lucro, avendo fini essenzialmente culturali.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

Possono comunque essere deliberati compensi per particolari prestazioni.

ART. 20: SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In qualsiasi caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi fini analoghi.

ART. 21: NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disposto in questo statuto si fa rinvio a quanto previsto per le Associazioni dal Codice Civile.